

LINEE GUIDA PER GLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) E PER LA VERIFICA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO



Università
Europea di
Roma

Sommario

<i>PREMESSA</i>	3
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze - Modello AVA3	3
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	4
<i>CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO A UN CORSO DI STUDI</i>	4
A. Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico	4
Processi interni e modalità di assolvimento OFA:	5
B. Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali	6

PREMESSA

Le Linee guida per l'assicurazione della qualità per gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e per la verifica della personale preparazione hanno l'obiettivo di assicurare la qualità della formazione mediante la realizzazione di attività di sostegno per gli studenti con particolare attenzione alle debolezze o lacune nella preparazione iniziale e, in particolare, la gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e degli eventuali percorsi di eccellenza, nel rispetto delle *Linee Guida ANVUR per la progettazione del sistema di assicurazione della qualità negli atenei secondo il Modello AVA3*.

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze - Modello AVA3

Secondo quanto previsto dalle Linee guida ANVUR per l'ambito D - Qualità della didattica e dei servizi agli studenti, un aspetto importante per la valutazione dell'Ateneo riguarda l'attenzione dei Corsi di Studio agli studenti attraverso la programmazione e l'attuazione di attività efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l'ammissione ai diversi Corsi di Studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio.

Di seguito si riportano i punti di attenzione e gli aspetti da considerare:

Punto di Attenzione		Aspetti da considerare		Note
D.CDS.2.2	Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze	D.CDS.2.2.1	Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso per la frequenza del CdS sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate.	Ad esempio, sia attraverso il Regolamento del Corso di Studio, sia tramite la redazione di un syllabus.
		D.CDS.2.2.2	Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili per la frequenza dei CdS triennali e a ciclo unico è efficacemente verificato con modalità adeguatamente progettate.	Il CdS definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica, ad esempio, con prove di ingresso progettate e organizzate sia a livello locale che a livello nazionale dai singoli Atenei o da Consorzi.
		D.CDS.2.2.3	Nei CdS triennali e a ciclo unico le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti con riferimento alle diverse aree di conoscenza iniziale verificate e sono attivate iniziative mirate per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi.	Se l'esito della verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non è positivo il CdS attribuisce allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una soglia inferiore ad un minimo prefissato. (art. 6 D.M. 270/2004).
		D.CDS.2.2.4	Nei CdS di secondo ciclo vengono chiaramente definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso e l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati.	I requisiti possono essere esplicitati attraverso il Regolamento del Corso di Studio o con documenti specifici.
		[Tutti gli aspetti da considerare di questo punto di attenzione servono anche da riscontro per la valutazione del requisito di sede D.3].		

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.M. 270/2004, art. 6, c. 1:**

“Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.”

- **Regolamento Didattico di Ateneo:**

“Art. 22 Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico prevedono il possesso o l'acquisizione, da parte dello studente, di **un'adeguata preparazione iniziale**, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. La mancanza di un'adeguata preparazione iniziale determina l'assegnazione allo studente di specifici **obblighi formativi aggiuntivi, OFA**, da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi sono previsti anche per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato. “

CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO A UN CORSO DI STUDI

I requisiti previsti dalla legge per essere ammessi a un corso di studi sono: un idoneo titolo di studio e un'adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studi e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici.

A. Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. L'adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (e di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Indicazioni:

Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo: "Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo." Inoltre, occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell'ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studi e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l'accesso e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che, se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.

Fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro A3.b della SUA-CdS, non fanno parte dell'ordinamento, e possono essere modificate (anche annualmente) dagli atenei.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a) Conoscenze richieste per l'accesso.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 1; Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici elaborata dal CUN 2023/2024.

Processi interni e modalità di assolvimento OFA:

Gli obblighi formativi aggiuntivi possono afferire a diverse aree disciplinari (a titolo esemplificativo: area matematica, area linguistica; ecc).

Per conoscere il livello di conoscenza richiesto, l'Ateneo organizza test di ingresso sulla base delle aree disciplinari individuate dai diversi Corsi di Studio.

Sul sito di Ateneo vengono pubblicati i syllabus di tutti gli OFA per ciascun corso di laurea.

Gli studenti che, all'esito del test, non superino la soglia minima di idoneità avranno uno o più Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) il cui assolvimento è propedeutico al sostenimento di esami obbligatori ad essi associati.

L'Ateneo offre corsi per il recupero degli OFA, al termine dei quali è prevista una verifica finale obbligatoria. La prova finale deve essere superata per accedere al II anno di corso.

Ciascun corso di recupero prevede una durata di 16 ore pari a 2 CFU su ciascun OFA, con inizio non oltre la seconda metà di ottobre

È previsto un esame finale di valutazione costituito da un test a risposta multipla redatto dal docente che si occuperà del corso di recupero, in modalità online, disponibili 2 date e una aggiuntiva in base a specifiche difficoltà dello studente.

L'assolvimento dell'OFA è indispensabile per potersi iscrivere al secondo anno.

L'Ateneo mette a disposizione dello studente il materiale che potrà essere scaricato. Lo studente dovrà partecipare all'80% delle lezioni/frequenza minima obbligatoria e prendere contatto con il referente OFA delle ammissioni in caso di problemi.

Nel caso in cui lo studente non superi il test o faccia un numero maggiore di assenze dovrà ripetere il test finale di valutazione.

Ogni Cds deve nominare un docente referente OFA che dovrà formulare il Syllabus prevedendo:

- Obiettivi formativi
- Contenuti del Corso
- Modalità di valutazione
- Programma del corso

B. Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. Inoltre, gli atenei devono stabilire per ogni corso specifici criteri di accesso che prevedono, in ogni caso, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.

Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.

Indicazioni:

I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.

L'ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricula) necessari per l'accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso e del titolo entro i 120 CFU.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel quadro A3.b della SUA-CdS, e possono essere modificati, anche annualmente, dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso, deve essere indicato nell'ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a) Conoscenze richieste per l'accesso.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 2, e D.M. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale), art.6, commi 1 e 2.